

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE DEL C.S.M. – Dott. Alessandro Cosentino

Signor Presidente, signor Procuratore Generale, Autorità tutte, Signori Avvocati, Colleghi, Signore e Signori.

L'anno giudiziario che oggi si conclude coincide quasi perfettamente con il primo anno di attività dell'attuale CSM.

È stato un anno molto denso, che ha chiamato i nuovi consiglieri a misurarsi, da un lato, con le complesse tematiche – gestionali e politiche – lasciate aperte dalla precedente consiliatura e, d'altro lato, con i nuovi temi e problemi che si sono affacciati nel 2023 nell'universo della Giustizia.

Questo Consiglio ha affrontato con grande energia un significativo arretrato formatosi nella definizione degli affari correnti; penso, specialmente, all'approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, alle valutazioni periodiche di professionalità, ai conferimenti degli uffici direttivi e semidirettivi, alle conferme quadriennali dei titolari di tali uffici, alla gestione coordinata dei tramutamenti e dell'immissione nelle funzioni dei magistrati in tirocinio.

Intendo subito precisare, a chiare lettere, che sarebbe erroneo ascrivere questo consistente arretrato a soggettive responsabilità dei componenti del precedente Consiglio; quest'ultimo, infatti, ha operato nelle condizioni di straordinaria difficoltà derivate dalla pandemia, dalla gestione (anche in termini di impegno di lavoro) della vicenda dell'Hotel Champagne, dal conseguente avvicendamento di numerosi componenti in corso di consiliatura e, da ultimo, dal prolungato periodo di ridotta operatività conseguente alla *prorogatio* dell'Organo fino alla nomina dei componenti eletti dal Parlamento insediatosi nell'ottobre del 2022.

Tanto chiarito, va tuttavia sottolineato che l'arretrato c'era ed era molto significativo.

L'attuale Consiglio se ne è fatto carico dandosi un'organizzazione dei lavori intensa e costante, senza interruzioni, sostenuta dall'analisi, svolta da un gruppo di lavoro appositamente costituito, del complessivo carico di lavoro consiliare, della sua evoluzione diacronica, della sua ripartizione tra le varie articolazioni consiliari.

Anche questa nuova organizzazione del lavoro ha formato oggetto di un ampio e approfondito dibattito, volto a trovare un condiviso punto di equilibrio – in concreto individuato con la previsione di una settimana al mese in cui ordinariamente non si riunisce il *plenum*, ma si riuniscono solo le commissioni più gravate - tra la necessità di aumentare la capacità di definizione delle pratiche e la necessità di preservare quegli spazi di tempo che risultano indispensabili alla struttura consiliare per la redazione degli atti ed ai consiglieri per recarsi negli uffici, incontrarsi con i magistrati, prendere diretta visione dei problemi dell'amministrazione della giustizia nei diversi territori.

Ho toccato, sia pure di sfuggita, il tema delle modalità dell'organizzazione dei lavori consiliari perché solo apparentemente si tratta di un tema tecnico, appartenente agli *interna corporis* di Palazzo dei Marescialli (tra pochi giorni, lo dico con grande soddisfazione, Palazzo Bachelet). In realtà la proporzione con cui i consiglieri distribuiscono il loro tempo tra Roma ed i distretti, il modo in cui essi si relazionano con i magistrati appartenenti alla struttura consiliare, le modalità di tempo e luogo in cui i consiglieri si incontrano - al di fuori dell'attività delle commissioni di rispettiva assegnazione - per scambiarsi informazioni ed opinioni, lo stesso ordine secondo cui essi si seggono in plenum, concorrono a disegnare la "*costituzione materiale*" del CSM, valorizzando o, al contrario, depotenziando, il senso della elettività dei componenti dell'Organo disposta dall'art. 104 della Costituzione. E' quindi auspicabile che anche su questi temi si soffermi l'attenzione dei magistrati e degli avvocati e, più in generale, dell'opinione pubblica.

Darò ora conto dell'attività consiliare svolta nel 2023, rilevante sia per il numero di pratiche definite dalle singole Commissioni, sia per l'adozione di numerosi provvedimenti di ampio respiro

ordinamentale, soprattutto nell'ambito della intensa attività di interlocuzione con il Ministero della Giustizia resa mediante l'approvazione di pareri ex art. 10 della legge istitutiva n. 195 del 1958.

Tratterò prima la parte più specificamente riferibile all'amministrazione della giurisdizione e poi la parte relativa ai rapporti con altre istituzioni.

1. Amministrazione della giurisdizione.

1.1. Incarichi direttivi e semidirettivi.

In materia di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, la Quinta Commissione ha proceduto, nel periodo 1° gennaio 2023 – 30 novembre 2023, a 6 pubblicazioni di posti vacanti in uffici direttivi, per un totale di 65 posti, e a 6 pubblicazioni relative ad uffici semidirettivi, per un totale di 71 posti. Allo stesso tempo, è stato assicurato un incremento notevole nel numero degli incarichi dirigenziali conferiti, così da ottenere, al contempo, una sensibile riduzione dei tempi medi di definizione delle procedure (giunti ormai, in media, a meno di un anno dalla vacanza, rispetto alle tempistiche iniziali di un anno e sei mesi per gli uffici direttivi e di un anno e otto mesi per gli uffici semidirettivi).

Analogo incremento va registrato in ordine alle procedure riguardanti le conferme nelle funzioni direttive e semidirettive, in relazione alle quali diverse voci dell'associazionismo giudiziario avevano espresso forti sollecitazioni, denunciando l'inammissibilità di giudizi di conferma o non conferma che giungessero alle soglie dello scadere del secondo quadriennio.

Il Consiglio ha risposto con i fatti a queste giuste sollecitazioni, impegnandosi fortemente sul tema delle conferme e riuscendo a definire 375 procedure, tra direttivi e semidirettivi. Oggi le pendenze sono 53 (22 direttivi e 31 semidirettivi), quindi si può affermare che la Quinta Commissione del Consiglio lavora sostanzialmente sull'attualità. A tale risultato la Commissione è pervenuta instaurando due canali distinti, uno per le procedure c.d. *de plano* (nelle quali, cioè, il parere del Consiglio Giudiziario è unanimemente favorevole alla conferma e dall'istruttoria non emerge alcun tipo di criticità) ed uno per le procedure problematiche.

In diversi casi queste ultime procedure presentavano problemi sui prerequisiti di indipendenza e autorevolezza culturale legati ai rapporti intrattenuti dal magistrato in conferma con il dott. Luca Palamara, quali risultanti dalla messaggistica whatsapp rinvenuta nel telefono cellulare a quest'ultimo sequestrato dall'Autorità giudiziaria. Proprio queste pratiche sono state, inevitabilmente, quelle di più lunga trattazione in commissione, per l'imponente mole degli atti da studiare; le stesse, d'altra parte, sono state quelle su cui più spesso la Quinta Commissione si è divisa, mandando in *plenum* proposte contrapposte, sia per l'obiettiva divergenza di valutazioni tra le diverse componenti consiliari, sia per la complessità tecnica - acuita dalla rapida evoluzione del quadro giurisprudenziale di riferimento - del tema della utilizzabilità della messaggistica whatsapp nei procedimenti disciplinari ed amministrativi.

1.2 Organizzazione degli uffici.

Notevole impegno la Settima commissione e il Consiglio hanno posto, accanto all'attività in tema di verifica dei progetti tabellari e organizzativi, nella riscrittura delle due principali Circolari sull'organizzazione degli uffici giudiziari, giudicanti e requirenti, per la cui ultimazione si attende l'adozione da parte del Governo dei decreti attuativi della riforma dell'ordinamento giudiziario di cui alla legge delega n. 71 del 2022. Tale riscrittura è stata realizzata raccogliendo il contributo di riflessione ed esperienza di molti magistrati impegnati negli uffici, attraverso una istruttoria articolata in numerose audizioni e in una giornata di studio presso il CSM.

Sempre con riferimento all'attività della Settima commissione, deve poi essere ricordata la delibera adottata sui carichi esigibili nazionali, in quanto il maggior rilievo attribuito dal legislatore del 2022 al carico esigibile ha indotto il Consiglio a dare attuazione, nella maniera più piena, alla disposizione di cui all'art. 37 d.l. 6 luglio 2011 n. 98, non limitandosi a valutare la congruità del carico

esigibile indicato autonomamente dal dirigente di ciascun ufficio, ma indicando esso stesso la misura dei carichi esigibili. Si è trattato uno sforzo notevole portato avanti grazie all'analisi dei dati derivanti da oltre un decennio di osservazione, che ha consentito di evidenziare e valorizzare numerosi elementi di differenziazione tra uffici e tra settori e materie all'interno degli uffici. È un punto di partenza, fondato su dati che, fino ad oggi, i singoli uffici giudiziari non avevano avuto modo di conoscere compiutamente, se non con riguardo alla propria condizione singolare. La delibera ha così inteso accrescere immediatamente il patrimonio di conoscenza nonché la cultura del dato presente negli uffici, inaugurando un ciclo virtuoso che auspicabilmente porterà a una maggiore attendibilità delle estrazioni statistiche, a una migliore interpretazione dei dati disponibili e, in ultima analisi, a una determinazione più precisa dei carichi esigibili.

Infine, va ancora ricordata l'attività svolta dalla Settima commissione nell'ambito del tavolo paritetico istituito tra CSM e Ministero, nel cui ambito il Consiglio ha seguito le fasi di diffusione del SICID negli uffici minorili e l'avvio del processo penale telematico attraverso l'applicativo "A.P.P."

1.3. La mobilità orizzontale.

Autonoma trattazione merita il tema della scoperta dell'organico della magistratura ordinaria. Il dato statistico di partenza è quello dell'attuale vacanza media sul territorio di circa il 16% di magistrati ordinari, con punte di vuoti di organico superano il 20% (il 21% nel caso della Corte d'appello di Venezia).

Il Consiglio sta provvedendo, per quanto di sua competenza, con la massima celerità possibile alle procedure per favorire l'ingresso nelle funzioni dei nuovi Magistrati Ordinari in Tirocinio. In questi giorni hanno preso possesso i MOT vincitori del concorso per 310 posti indetto con D.M. 29.10.2019, nominati con D.M. 23.11.2022; sono in corso gli esami orali del concorso per 500 posti indetto con D.M. 18.10.2022; proprio questa settimana si sono svolte le prove scritte del concorso per 400 posti indetto con D.M. 9 ottobre 2023.

Sul fronte della mobilità dei magistrati, il Consiglio, per il tramite della Terza commissione, nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2023 ha portato a termine e bandito 10 pubblicazioni per la copertura di 451 posti vacanti, di cui 412 relativi agli uffici, giudicanti e requirenti, di primo e di secondo grado, formulando 333 proposte di trasferimento. In particolare, i trasferimenti ordinari, come noto, sono essenziali per l'efficienza del servizio giustizia e incidono significativamente sulle aspettative di mobilità dei magistrati; il Consiglio ha quindi voluto puntare su una gestione celere dei relativi bandi e ha ridotto in maniera significativa i tempi di espletamento delle procedure ordinarie di tramutamento.

Permane, invece, la difficoltà di un soddisfacente bilanciamento delle diverse e contrapposte esigenze da considerare nella scelta dei posti vacanti da pubblicare.

La soluzione di ridurre al minimo la pubblicazione delle vacanze da un canto non risolve le gravi criticità nello svolgimento delle attività giurisdizionali determinate dalle scoperture di organico, dall'altro non favorisce il ricambio, cristallizza lunghe permanenze negli uffici e frustra le legittime aspettative di mobilità dei magistrati.

La soluzione opposta, di pubblicare integralmente (o quasi) i posti vacanti, per l'eccessivo *turn over* che determina, rischia di creare disservizi al complessivo sistema della giurisdizione. Nelle scelte di mobilità occorre, poi, tener conto di una serie di elementi, talvolta difficilmente conciliabili: la percentuale di scoperta incide sugli uffici con organico di minori dimensioni in misura proporzionalmente maggiore rispetto ai grandi uffici; la necessità di evitare massicci tramutamenti in grandi sedi molto ambite va temperata con le nuove, importanti, competenze attribuite ai tribunali distrettuali; vi sono uffici che, per ragioni connesse alla qualità e quantità delle domande di giustizia, risultano in situazione di particolare criticità al di là della scoperta degli organici.

In ragione del quadro così delineato, il Consiglio, nel periodo di interesse, nell'individuare i posti vacanti da pubblicare (di primo e secondo grado), ha proceduto ad una ragionata analisi dei

dati statistici (acquisiti dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia attraverso i modelli di rilevazione compilati dagli uffici giudiziari negli ultimi 5 anni), tenendo conto delle piante organiche e delle scoperture, dei posti privi di aspiranti o di aspiranti legittimati nelle ultime procedure, nonché dei flussi di affari e dei carichi di lavoro pro-capite nei diversi uffici giudiziari.

1.4. Attività riguardanti lo status del magistrato e lo svolgimento delle sue funzioni.

Per quanto riguarda le valutazioni di professionalità dei magistrati, le stesse sono state positive nel numero di 1.512, non positive nel numero di 3 e negative nel numero di 9.

La Quarta commissione consiliare ha garantito la sollecita trattazione e definizione delle pratiche di valutazione di professionalità dei magistrati ordinari, perseguendo l'obiettivo di un significativo abbattimento delle pendenze: dall'inizio dell'attuale consiliatura al mese di novembre del 2023 le pendenze sono infatti passate da 556 a 315 (riduzione superiore al 40%), il tutto pur a fronte di ben 1.335 sopravvenienze. In progressivo calo risulta anche l'arretrato (rinvenuto al momento dell'insediamento) relativo alle pratiche di più risalente iscrizione e a vario titolo connotate da profili di criticità, la cui trattazione ha spesso richiesto approfondimenti istruttori anche significativamente complessi.

Menzione a parte, per la rilevanza culturale prima ancora che giuridica, merita l'intervenuta adozione, con delibera adottata nella seduta plenaria dell'8.11.2023, della risoluzione in tema di standard di rendimento dei magistrati, avvenuta ad oltre sedici anni di distanza dall'introduzione dell'istituto nel 2006.

Nel concreto, il Consiglio ha individuato, in via sperimentale, uno standard minimo di rendimento, promuovendo, al contempo, una cultura del lavoro del magistrato tesa al conseguimento di risultati adeguati, sia quantitativamente che qualitativamente, rispetto alla crescente domanda di giustizia. La delibera fornisce attuazione al disposto della normativa primaria nel rispetto di quanto previsto dalla recente riforma ordinamentale in tema di soglia di produttività omogenea su tutto il territorio nazionale e costituisce il risultato di una complessa ed articolata attività istruttoria. Al contempo è già stato previsto che, dopo una iniziale fase di studio e di prima applicazione degli standard di rendimento, vi siano momenti di confronto con i Dirigenti degli Uffici giudicanti e i Consigli Giudiziari intesi alla verifica dell'impatto delle novità introdotte sulle valutazioni di professionalità ed alla individuazione degli opportuni aggiustamenti rispetto alla metodologia individuata.

La Quarta commissione sta dedicando attenzione anche all'istituto della riabilitazione c.d. disciplinare, introdotto dalla Legge n. 71/2022, in riferimento al quale è in fase di elaborazione, e sarà presto sottoposto all'esame dell'Assemblea plenaria, un intervento integrativo della vigente Circolare sulle valutazioni di professionalità dei magistrati (Circ. n. 20691 dell'8.10.2007), diretto a disciplinare, in attuazione della norma primaria, le forme e i modi per l'accertamento delle condizioni previste dalla legge per conseguire la riabilitazione a seguito di condanne disciplinari alle sanzioni dell'ammonizione o della censura.

1.5. La giurisdizione disciplinare.

Con riferimento ai procedimenti disciplinari, deve segnalarsi che nel corso del 2023 si è registrata una diminuzione del numero delle sopravvenienze (pari a 63), dato comunque superato da quello delle definizioni. I controlli di professionalità e le forme di responsabilità non rappresentano un tema di interesse solo interno all'ordinamento giudiziario, ma riguardano la realizzazione dell'ordinamento costituzionale, perché anche sull'efficacia di questi strumenti si fonda la legittimazione dell'attività giurisdizionale.

La sezione disciplinare è stata eletta il 26.1.2023, per la prima volta sulla base delle recenti disposizioni di cui all'art. 23 della l. n. 71/22; il 30.1.2023 è stato emesso il decreto contenente i criteri di attribuzione dei procedimenti ai componenti effettivi ed in data 8 febbraio il Consiglio, in adunanza plenaria, ha deliberato i criteri per la sostituzione dei componendi della sezione.

Fino al 30.11.2023 sono state tenute 67 udienze (la sezione disciplinare tiene udienza in ogni settimana del mese) e sono stati definiti 93 procedimenti, di cui 19 con sentenze di condanna, 26 con sentenze di assoluzione, 8 con sentenze di non doversi procedere, 34 con ordinanze di non luogo a procedere. Sono stati altresì emessi 15 provvedimenti di natura cautelare. Risultano fissati a ruolo ancora pendenti n. 107 procedimenti.

Il Collegio è stato sempre presieduto dal Presidente della Sezione e quasi sempre è stato formato dai componenti effettivi. Sul punto, estremo rigore è stato riservato nell'assicurare l'operatività del Collegio nella sua composizione effettiva, in ossequio al rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge, nonché al fine di assicurare continuità nella trattazione dei procedimenti. La varietà, la delicatezza, la complessità delle questioni sottoposte al giudice disciplinare richiedono la continuità nello svolgimento della funzione da parte di un collegio stabile, proprio allo scopo di garantire coerenza ed uniformità degli orientamenti giurisprudenziali.

1.6. I trasferimenti di ufficio, gli incarichi extragiudiziari e le incompatibilità

In relazione al tema dei trasferimenti d'ufficio di cui all'art. 2, comma 2, del Regio decreto n. 511/1946 si è assistito alla progressiva diminuzione del numero di pratiche sopravvenute in prima Commissione, in ragione del graduale esaurimento del filone originato dalle conversazioni acquisite nell'ambito di procedimento penale a carico del dott. Luca Palamara.

Con riferimento al settore degli incarichi extragiudiziari, nell'anno 2023 la commissione ha notevolmente diminuito le pendenze e assicurato una celere trattazione delle istanze provenienti dai magistrati, al fine di garantirne la definizione nel pieno rispetto delle tempistiche di legge e di assicurare la non interferenza dell'incarico con l'attività giudiziaria e con il regolare svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato.

Per quanto attiene al tema delle incompatibilità, infine, va segnalato che è iniziato il confronto nell'ambito della Prima commissione volto a modificare la relativa circolare consiliare (Circolare n. 12940/2007 del 25 maggio 2007), per adeguarla alle novità di cui all'art. 8 della legge 71/2022 sulle modalità di valutazione della potenziale situazione di incompatibilità tra magistrati (ai sensi dell'art. 19 dell'O.G.) e tra questi ed i professionisti (art.18 dell'O.G.) e, più in generale, per garantire una più rapida definizione delle procedure.

1.7. La magistratura onoraria.

Una menzione a parte merita, infine, il tema della magistratura onoraria, altro settore nel quale l'impegno del Consiglio si è rivelato, in continuità con gli anni precedenti, particolarmente rilevante. L'Ottava commissione, nel periodo di riferimento, ha nominato 239 nuovi magistrati onorari (di cui 20 giudici onorari di pace; 12 viceprocuratori onorari; 103 giudici onorari minorili; 104 esperti di sorveglianza), ammettendo, inoltre, al tirocinio n. 17 aspiranti magistrati onorari (di cui 11 aspiranti giudici onorari di pace e 6 aspiranti viceprocuratori onorari). Sono stati poi nominati 23 formatori decentrati e 12 Magrif (magistrati di riferimento per l'innovazione).

In relazione alle pratiche relative alle procedure di valutazione dei magistrati onorari in servizio, sono stati, invece, adottati 1.578 provvedimenti di conferma nell'incarico e 36 provvedimenti di non conferma, raggiungendo l'obiettivo di gestire mensilmente le sopravvenienze e di evitare accumulo di arretrato. Si è inoltre dato corso alla procedura di conferma nell'incarico dei magistrati onorari con anzianità tra i 12 e i 16 anni, con n. 1.464 domande presentate. Infine, vanno segnalate la risoluzione adottata dal Consiglio il 5 luglio 2023 per chiarire i termini di esigibilità dell'impegno settimanale richiesto ai magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017 di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017 (cd. contingente a esaurimento), confermati nell'incarico all'esito della prevista procedura di "stabilizzazione" e che non abbiano optato per il regime di esclusività, e la circolare adottata dal Consiglio il 22 novembre 2023 con la quale sono stati indicati in via generale i criteri oggettivi e le procedure cui i capi degli uffici giudiziari devono attenersi nell'assegnare gli specifici obiettivi da raggiungere e la corrispondente indennità variabile

di risultato di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 116 del 2017 ai magistrati onorari nominati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017.

2. I rapporti con altre istituzioni

2.1. L'interlocuzione con i Consigli giudiziari.

Il Consiglio è consapevole che il buon funzionamento del governo autonomo della magistratura dipende anche dalla capacità del suo organo di vertice di comprendere, attraverso l'ascolto e il dialogo, le problematiche e le difficoltà di ciascun ufficio giudiziario e che solo la conoscenza diretta e concreta di tali realtà consente di adottare soluzioni efficaci, rapide e trasparenti che soddisfino le esigenze di tutela sia dei magistrati che dei diritti degli individui. A quest'ultimo riguardo merita di essere segnalata la delibera dell'8 novembre 2023 sull'esercizio del potere di vigilanza sull'andamento degli uffici, previsto dall'art. 15, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 25/2006, da parte dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo presso la Cassazione. La risoluzione – che ha aggiornato la circolare dell'1 luglio 2010 – ha ribadito in premessa l'autonomia regolamentare degli organi distrettuali del governo autonomo, la distinzione concettuale tra la vigilanza attribuita a questi ultimi e la sorveglianza, affidata ai dirigenti degli uffici (artt. 14 e 16 R. d. lgs 611/1946), e l'inconciliabilità dell'attività di vigilanza con forme di controllo sull'operato del singolo magistrato; ha quindi fornito indicazioni operative orientate verso due obiettivi, che il Consiglio ritiene connessi imprescindibilmente a quell'attribuzione specifica: l'omogeneità sul territorio nazionale delle iniziative adottate nella vigilanza; la funzione preventiva del suo esercizio, da perseguire raccogliendo con periodicità le informazioni sull'andamento degli uffici del distretto, manifestando così, al contempo, la vicinanza tra l'organo e i magistrati delle diverse sedi.

2.2. L'interlocuzione con il Ministero della Giustizia.

L'anno trascorso, inoltre, ha visto il C.S.M. particolarmente impegnato nella sua funzione propulsiva e consultiva attraverso la formulazione di proposte relative alla materia ordinamentale e l'espressione di pareri resi sui disegni di legge di iniziativa governativa e parlamentare attinenti all'amministrazione della giustizia, nel ruolo di garante dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. n. 195 del 1958, sui disegni di legge in materia di giustizia e organizzazione giudiziaria.

L'intensa produzione normativa del periodo ha richiesto – e richiede ancora di più all'inizio del 2024 – un forte impegno per rendere la collaborazione del C.S.M. tempestiva e adeguata. Per altro verso, il dialogo avviato attraverso il tavolo tecnico permanente con la Scuola Superiore della Magistratura, esteso al Ministero, ha consentito anche di pervenire a talune soluzioni correttive di disposizione esistenti che si erano rivelate inadeguate agli obiettivi prefissati dal legislatore.

Sotto il primo profilo, meritano di essere citati in ordine cronologico, innanzi tutto, i pareri resi dal Consiglio, rispettivamente, con delibera del 18 gennaio 2023 circa l'accordo relativo alla determinazione del numero e alla distribuzione territoriale dei Procuratori Europei Delegati (PED) e con delibera del 7 giugno 2023 sullo schema di decreto legislativo recante il "Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari", con il quale sono stati rilevati aspetti problematici del testo regolamentare.

Sono stati resi poi due pareri sullo schema di decreto legislativo attuativo dei criteri di delega contenuti nell'art. 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, istitutivo della Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). Il Consiglio ha valutato con favore la scelta del legislatore delegato di qualificare le funzioni attribuite al membro nazionale distaccato presso Eurojust, all'aggiunto e all'assistente (se magistrato) come requirenti e di includerli nella categoria dei magistrati in ruolo, in armonia col carattere marcatamente giurisdizionale che connota tali funzioni in base alla normativa

eurounitaria; conseguentemente, ha sottolineato la delicatezza del tema della compartecipazione del Consiglio e del Ministero nella procedura di nomina dei componenti del desk.

Col parere reso sul d.d.l. di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, sono stati affrontati più settori d'intervento normativo. In materia di intercettazioni il decreto ha esteso lo speciale regime dell'art. 13 d.l. 152/1991, in ambito di reati di criminalità organizzata, anche ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 452- quaterdecies e 630 c.p. o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste da questo articolo (circostanza aggravante ora contemplata all'art. 416-bis.1 c.p.). Il Consiglio ha rilevato che la norma è dichiaratamente diretta a superare una situazione d'incertezza applicativa conseguente alla sentenza della Corte di cassazione n. 34895/2022, segnalando però come l'intento di dare copertura legislativa anche alle intercettazioni in corso rischi di non essere soddisfatto in difetto di una disposizione transitoria dai contorni più chiari.

Nella materia della giustizia minorile il d.l. 105/2023 stabiliva che, sino al 31.12.2023, in deroga a quanto previsto dall'art. 473-bis.1, co. 2, c.p.c., nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale il giudice del tribunale per i minori, con provvedimento motivato, potesse delegare a un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Alla propria valutazione favorevole il Consiglio ha accompagnato due rilievi: la necessità di un coordinamento con la norma dell'art. 473-bis c.p.c., poiché la facoltà per genitori, difensori o curatore speciale di proporre al giudice argomenti o temi di approfondimento male si concilia con la prescrizione di una delega puntuale nei contenuti; l'incongruenza con gli obiettivi prefissati di un termine tanto ravvicinato (31.12.2023) di efficacia della norma. Il termine è stato poi in effetti prorogato al 17 ottobre 2024 dall'art. 11, co. 4, d.l. 215/2023.

Il d.l. 105/2023 conteneva anche l'istituzione di apposite infrastrutture digitali dirette ad "assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero" (art. 2). Vi si prevedeva, tra l'altro, che il C.S.M. avrebbe dovuto formulare pareri – entro venti giorni dalla richiesta – prima dell'emissione dei decreti ministeriali attuativi. Il Consiglio, oltre a segnalare gli aspetti salienti dell'attuazione della norma primaria, è stato in effetti chiamato successivamente a esprimersi sui primi due decreti ministeriali. Si è trattato di contributi su disposizioni connotate da forte tecnicismo, coi quali si è inteso sollecitare l'attenzione del Ministero alla salvaguardia del controllo esclusivo dell'autorità giurisdizionale sui dati e sui flussi delle intercettazioni e al migliore coordinamento con la disciplina codicistica. Al contempo, la brevità dei termini dati per l'espressione dei pareri ha reso ancora più evidente l'esigenza del dialogo costante realizzato anche nel tavolo tecnico per consentire l'adozione di pareri tempestivi e approfonditi.

Deve essere ricordato altresì il parere reso dal Consiglio sul disegno di legge di conversione del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, (c.d. "d.l. Caivano"), con il quale sono stati evidenziati alcuni aspetti di criticità in passaggi normativi meritevoli di chiarimento, per il rischio d'interpretazioni o applicazioni disomogenee; in particolare, nella delicata materia delle misure precautelari e cautelari, sono state evidenziate l'esigenza di un ripensamento complessivo del sistema penale minorile e la necessità di supportare la magistratura dei Tribunali per i Minorenni con apposite iniziative di formazione e aggiornamento e con un monitoraggio attento delle risorse disponibili, al fine di superare la cronica insufficienza di strutture in questo ambito.

Da ultimo, proprio nei primi giorni di quest'anno, il CSM ha licenziato il parere sul disegno di legge pendente volto a modificare la disciplina della prescrizione penale, evidenziando, con ampia messe di argomentazioni, le gravi ricadute sull'operatività degli uffici giudiziari che possono derivare

dall'assenza di una disciplina transitoria che semplifichi le operazioni volte ad individuare i procedimenti da trattare con priorità. Si tratterebbe di operazioni particolarmente gravose (e quindi destinate a distogliere tempo ed energie dallo sforzo orientato a raggiungere gli obiettivi del PNRR), poiché fondate sul regime della prescrizione (soggetto alla regola dell'art. 2, co. 4, c.p.) e/o improcedibilità (soggetta invece al principio *tempus regit actum*, quale istituto processuale) da applicarsi per ogni imputato e per ogni capo di reato in contestazione.

L'esercizio dell'attribuzione consultiva sui testi legislativi sta tuttora impegnando particolarmente il Consiglio, se si considerano i rilevanti interventi recenti nel settore penale e l'esercizio da parte del Governo delle deleghe conferite con la legge n. 71/2022 in materia di ordinamento giudiziario e di collocamento dei magistrati fuori ruolo.

Sempre nell'ambito dei rapporti con il Ministero, va sottolineato come il Consiglio si sia reso parte diligente in relazione alla verifica dell'impatto del PNRR sugli uffici giudiziari e sull'organizzazione degli stessi, ideando e pubblicando on-line il c.d. "cruscotto PNRR", liberamente accessibile da parte di cittadini e magistrati, nel quale sono stati riportati tutti i risultati raggiunti nell'ambito dello stesso PNRR, potendosi realizzare anche proiezioni sul futuro andamento degli uffici e rendendo possibili scelte gestionali e programmatiche proprio in tale prospettiva.

2.3. L'interlocuzione con la Scuola Superiore della Magistratura.

Nelle relazioni con la Scuola Superiore della Magistratura l'attività del Consiglio si è tradotta in una molteplicità di delibere variamente dedicate alla formazione iniziale e permanente dei magistrati ordinari e, in questo quadro, ha confermato la propria centralità il "tavolo tecnico" con la Scuola Superiore della Magistratura istituito nell'anno 2012 e divenuto un "luogo stabile" di confronto, al quale il Consiglio partecipa tramite i componenti della Sesta commissione; nel corso dell'ultimo anno, il confronto si è incentrato sulle questioni ritenute più urgenti, fra cui la formazione dei magistrati e di magistrati in tirocinio alla luce delle riforme, la formazione decentrata e la condivisione delle informazioni tra CSM e SSM.

2.4. L'interlocuzione con le istituzioni europee e gli altri organismi internazionali

Per quanto concerne i rapporti con le istituzioni europee e la partecipazione ad altri organismi internazionali, deve segnalarsi che, nell'anno appena trascorso, la IX commissione ha proseguito lo svolgimento delle attività in ambito internazionale con riferimento agli impegni legati alla Rete Europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ), alla Rete europea di formazione giudiziaria (EJTN), al Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE), al Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei (CCPE), alla Rete Euro-Araba di Formazione Giudiziaria, alla Commissione europea; merita evidenziare che ha anche partecipato ai lavori del ACWG (Anti Corruption Working Group) nell'ambito del G20 presieduto nell'anno trascorso dall'India e nel quale all'Italia è stato affidato l'importante ruolo di co-presidenza del gruppo Anticorruzione.

Va altresì segnalato come sia proseguito poi il lavoro della Struttura permanente di consultazione per le attività internazionali del Consiglio Superiore della Magistratura, istituita con il Protocollo di Intesa tra i Ministeri, il CSM e la SSM del 12 gennaio 2017, con la finalità di concordare iniziative comuni nella materia degli interventi di sostegno europeo ed internazionale in ambito giudiziario.

Conclusioni.

In questi anni la magistratura è impegnata in un grandissimo sforzo per adeguare il servizio giustizia alle esigenze della società italiana, anche in relazione agli impegni assunti dalla Repubblica nell'ambito del PNRR. Adeguare il servizio giustizia tanto sotto il profilo quantitativo, per ridurre i tempi della risposta giudiziaria alle molteplici domande di giustizia, civile e penale, che provengono dai cittadini e dalle imprese, quanto sotto il profilo qualitativo, per garantire soluzioni giurisprudenziali che, per un verso, risultino capaci di intercettare i bisogni di giustizia emergenti dalle dinamiche sociali in evoluzione, filtrandoli nella lettura di un quadro normativo sempre più

complesso e multilivello e, per altro verso, soddisfino l'esigenza di prevedibilità delle decisioni, la quale costituisce un essenziale corollario del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nonché il prerequisito di qualunque razionale programmazione delle attività economiche delle famiglie e delle imprese.

Nel suo sforzo di adeguamento del servizio giustizia alle esigenze complessive del Paese la magistratura non può, però, essere lasciata sola.

Essa deve poter contare, innanzi tutto, su un Legislatore capace di legiferare con razionalità e chiarezza, dotato della piena consapevolezza che qualunque innovazione normativa genera ricadute sistematiche e può produrre effetti, anche rilevanti, sull'organizzazione della giustizia; come ha sottolineato la Prima Presidente della Cassazione nell'inaugurazione di giovedì scorso *“la rapida successione di leggi, soprattutto se ispirate da logiche settoriali, determina i presupposti di possibili incoerenze del sistema complessivo e pesanti ricadute sul funzionamento della giustizia, attesa la stretta interdipendenza esistente tra regole sostanziali e processuali e modelli organizzativi proiettati a garantire la corretta e utile celebrazione di processi nell'osservanza dei diritti fondamentali.”*

La magistratura deve poter contare, altresì, su un Ministero della giustizia capace di svolgere con efficienza e con mezzi adeguati il proprio mandato costituzionale, dotando gli uffici delle risorse materiali ed umane indispensabili per il buon funzionamento della macchina giudiziaria.

La magistratura deve poter contare, infine, su un CSM capace di assolvere pienamente alla propria funzione costituzionale di garante dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura stessa. Un CSM in grado di svolgere con efficienza e trasparenza le funzioni amministrative che la legge gli assegna; in grado di plasmare, attraverso la propria giurisprudenza disciplinare, il modello deontologico di magistrato; in grado di levare la propria voce, quando necessario, a tutela di uffici o di singoli colleghi; in grado di intervenire con autorevolezza nel dibattito politico e culturale sui temi della giustizia e di interloquire, con quella franchezza che sostanzia la leale collaborazione, con il Ministro della Giustizia e, per suo tramite, con il Legislatore.

Un'ultima chiosa su quest'ultimo punto, che ha formato oggetto di dibattiti consiliari anche vivaci. Il CSM non ha nessuna pretesa di sostituirsi al legislatore nelle scelte politiche che al medesimo - e solo al medesimo - competono; ha però il dovere, attribuitogli dall'articolo 10 della legge istitutiva, di dare “pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie”. Questo Consiglio intende adempiere fino in fondo a tale dovere, senza protervia ma senza timidezza. Si tratta di contributi tecnici, non di interferenze politiche, ed hanno il solo scopo di rappresentare ai titolari delle decisioni politiche le ricadute operative delle loro scelte, per garantire - in spirito di leale collaborazione - la congruità dei mezzi adottati ai fini enunciati, nel comune e superiore interesse della Repubblica.

Vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti un buon anno giudiziario.